

COMUNE di MONTELUPO ALBESE

Provincia di CUNEO

Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio esercizio 2024, ai sensi degli art. 175 c. 8 e 193 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Relazione tecnico-finanziaria - Esercizio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 del mese di luglio il sottoscritto ROMANELLI MARIO in qualità di responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Montelupo Albese;

PREMESSO:

- L'art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 prevede che con la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ogni anno, si attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
- L'art. 193 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera (da allegare al rendiconto del relativo esercizio) a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011) prevede infine che:
 - l'ente deve procedere a verificare in sede di assestamento la congruità del F.C.D.E. stanziato nel bilancio di previsione, ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti (punto 3.3);
 - l'ente deve procedere a verificare in sede di controllo della salvaguardia degli equilibri la congruità del F.C.D.E. accantonato nell'avanzo di amministrazione, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio in corso, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo (punto 3.3);
 - almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale, l'ente verifichi in analisi l'andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adotti gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
 - al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso d'anno e della variazione di assestamento, l'ente dia atto di aver effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3.11);

- in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento, l'ente provveda tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento, l'ente deve procedere alla revisione dell'accertamento originario delle sanzioni per violazione al codice della strada, contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia esigibilità (esempio n. 4).

VISTI i seguenti vigenti atti comunali:

- Statuto,
- Regolamento di contabilità
- Regolamento sui controlli interni;

VISTI e RICHIAMATI:

- Il TUEL DLgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 147 quinquies, introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L 174/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 07.12.2012 n. 213, che disciplina il controllo sugli equilibri finanziari, l'art. 162 comma 6 e l'art. 193 (salvaguardia equilibri di bilancio);
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- i principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011 che disciplinano e regolamentano le modalità operative che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare nella redazione dei documenti di bilancio;
- Le leggi vigenti in materia di lavori, appalti, forniture, fiscali e contributive e di procedure amministrative e contabili;

PROCEDE

al controllo sugli equilibri finanziari, che viene svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, delle norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.

Il controllo si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL; in particolare è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b) equilibrio tra entrate, afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e) equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese;
- f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- g) equilibrio nella gestione dei residui.

RELAZIONA quanto segue:

I documenti di programmazione dell'ente sono il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il bilancio di previsione ed il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario, il PIAO 2024/2026.

Le previsioni di bilancio possono essere modificate, nel corso dell'esercizio, a seguito di mutamenti di ordine normativo oppure di definizione degli ambiti di gestione, con specifiche variazioni di bilancio: il bilancio complessivo deve comunque risultare sempre in pareggio.

Nella fattispecie, le deliberazioni di riferimento sono le seguenti per quanto riguarda la fase di programmazione e gestione del Bilancio:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 17/11/2023 con la quale è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2024/2026 ;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 17/11/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
- deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 20/04/2024: “Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) finanziario “
- deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 30/01/2024 relativa all' approvazione del PIAO 2024/2026:

Nel corso dell'esercizio sono state necessarie le seguenti variazioni di bilancio:

Tipo di variazione	Atto	Data
1^ Variazione al Bilancio 2024/2026	GC 9	28/02/2024
Variazione di Cassa ai fini del DLgs 118/2011	GC 12	28/03/2024
Variazione di Bilancio per Somme Esigibili	GC 12	28/03/2024
2^ Variazione al Bilancio 2024/2026	GC 13	28/03/2024
3^ Variazione al Bilancio 2024/2026	CC 5	20/04/2024

Il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20/04/2024, che presenta le seguenti risultanze finali:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023	
Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità	16.093,82
Quota accantonata ad altri Fondi	27.252,26
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli	70.846,93
Totale destinato agli investimenti	105,32
Avanzo di Amministrazione Disponibile	151.964,49

Sono stati elaborati, con l'utilizzo di apposito software integrato con il programma di contabilità, i prospetti contenenti le voci finanziarie caratterizzanti il bilancio di previsione, che vengono allegati al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

a) Equilibrio tra entrate e spese complessive:

Fondo di cassa al 31.12.2023:

€ 569.770,05

Totale Riscossioni alla data odierna:	€ 380.172,47
Totale pagamenti alla data odierna:	€ 679.676,44
Saldo di cassa alla data odierna:	€ 270.266,08

BILANCIO	ENTRATE	SPESE
Stanziamenti Iniziali di Competenza	2.919.888,77	2.919.888,77
Stanziamenti assestati di Competenza	3.780.000,06	3.780.000,06

b) Equilibri di Parte Corrente.

Vedasi i prospetti allegati “Salvaguardia equilibri” (su stanziato e su impegnato/accertato) da cui risulta che viene garantito l’equilibrio di parte corrente, tenendo conto del dato puntuale sull’accertato ed impegnato.

Distintamente per la parte entrata e la parte spesa è stata fatta un’analisi degli stanziamenti di bilancio, accertamenti/impegni e riscossioni/pagamenti alla data di stesura della presente relazione e in base alle proiezioni delle entrate da accertare e riscuotere e delle spese da impegnare e pagare fino al termine dell’esercizio finanziario.

Relativamente all’entrata gli accertamenti risultano sostanzialmente in linea con gli stanziamenti di bilancio e non si rilevano scostamenti significativi.

Relativamente alla spesa, gli impegni risultano in linea con gli stanziamenti del bilancio. In base alle proiezioni al 31/12/2024 circa le somme ancora da accertare ed impegnare non si prevedono situazioni di squilibrio.

c) Equilibri di parte capitale.

Vedasi i prospetti allegati “Salvaguardia equilibri” (su stanziato e su impegnato/accertato) da cui risulta che viene garantito l’equilibrio di parte capitale, tenendo conto del dato puntuale sull’accertato ed impegnato e della proiezione al 31/12/2024 circa le somme ancora da accertare ed impegnare.

Per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia che, alla data attuale, non sono state comunicate all’ufficio finanziario variazioni ai cronoprogrammi in essere e non occorre pertanto variare il programma delle opere pubbliche e dei lavori.

Per quanto riguarda la gestione dei progetti PNRR si evidenzia: che sono in corso le attività connesse al PNRR DIGITALE

d) Servizi per conto terzi

Gli accertamenti e gli impegni nei servizi per conto terzi risultano in equilibrio, come da prospetto allegato (salvaguardia equilibri: analisi partite di giro).

e) Equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese:

E’ garantito l’equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese. proventi da permessi di costruire per opere pertinenti

f) Gestione di cassa

La situazione di cassa riporta un saldo positivo, come risulta dal prospetto allegato (Salvaguardia equilibri: prospetto per il controllo della cassa).

Pertanto, alla situazione attuale, si può confermare il permanere dell'equilibrio della gestione di cassa, in quanto gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

L'Ente ha adottato la deliberazione prevista dall'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 al fine di poter disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L., cioè € 182.465,58 (deliberazione GC n. 31 del 29/05/2024).

Nel corso dell'anno non si è manifestata questa esigenza e l'Ente

- Non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria
- Non ha utilizzato in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

Dalla verifica contabile effettuata dal sottoscritto responsabile del servizio finanziario emerge quindi che il Comune di Montelupo Albese non si trova nelle condizioni di cui all'art. 195 e all'art. 222 del Dlgs 267/2000.

g) Gestione dei residui

Come già anticipato, la verifica degli equilibri non interessa solo la gestione della competenza, ma prende in considerazione anche l'andamento di risorse provenienti da obbligazioni giuridicamente perfezionate già nelle precedenti gestioni e non ancora incassate/pagate. (Vedasi prospetto allegato "Salvaguardia equilibri: situazione dei residui"). Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi (somme accertate negli esercizi precedenti ma non ancora riscosse) e passivi (somme impegnate negli esercizi precedenti ma non ancora pagate), la loro effettiva consistenza al 31/12/2023 è già stata attestata in seguito al riaccertamento ordinario dei residui adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28/03/2024 con la quale si è anche provveduto alla reiscrizione delle poste contabili aventi differente esigibilità, con la conseguente determinazione di un nuovo risultato di amministrazione e la definizione del F.P.V. (fondo pluriennale vincolato) di parte corrente ed in conto capitale.

Il venir meno di crediti pregressi, soprattutto se di importo particolarmente rilevante, può far emergere situazioni di criticità di bilancio che necessitano di un'attenta valutazione sulla presenza dei presupposti che comportano il possibile ricorso obbligatorio al riequilibrio della gestione.

Nessuna operazione di rilevanza si è determinata in conto residui nel corso della gestione 2024 relativamente ai debiti e crediti come sopra risultanti, e ad oggi dopo circa tre mesi dalla rilevazione istituzionale **non risultano** manifestarsi variazioni peggiorative di tale situazione con conseguente accertamento dell'equilibrio in conto residui medesimo.

In materia di rispetto dei **vincoli di finanza pubblica** si evidenzia che, ai sensi dei commi 819 e seguenti della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) non sono più in vigore, a decorrere dal 2019, le norme previste fino al 2018 in materia di pareggio di bilancio.

Con riferimento alla Delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, la RGS con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al Decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) e che il pareggio sui saldi di cui all'art. 9 Legge 243/2012 è applicato al comparto enti locali, non al singolo ente.

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.lgs. n. 118/2011, vengono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità ex art. 193 D.Lgs 267/2000

L'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 4.32 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia, impongono di verificare l'adeguatezza dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui.

L'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 impone di adottare le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) accantonato nel risultato di amministrazione "*in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui*".

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 16.093,82 quantificato sulla base dei principi contabili.

L'obbligo di incrementare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato sussiste quando, successivamente alla data di approvazione del rendiconto, subentrino situazioni tali da determinare un aggravamento del rischio di inesigibilità. La mancanza di criteri matematici per stabilire quando lo squilibrio possa definirsi "grave" fa sì che la determinazione dell'ulteriore quota da vincolare sia rimessa alla valutazione discrezionale del responsabile finanziario, da adottarsi secondo il criterio della prudenza, tenuto conto degli importi in gioco e della situazione finanziaria complessiva dell'ente.

L'obbligo di adeguare il FCDE nel risultato di amministrazione sussiste anche a seguito di errori di calcolo in sede di rendiconto con conseguente determinazione di una quota inferiore a quella necessaria, per mancata inclusione di entrate di dubbia esigibilità, errori materiali, e così via, che non risulta però come casistica rilevabile in questa sede.

Alla luce di quanto sopra, si attesta che l'accantonamento operato per i crediti dichiarati incerti alla data del riaccertamento ordinario dei residui e determinazione della quota vincolata nel risultato di amministrazione è **congruo**.

Verifica congruità fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio

L'ente deve procedere a verificare in sede di assestamento la congruità del F.C.D.E. stanziato nel bilancio di previsione, ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti (punto 3.3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria – Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011).

E' stato verificato l'accantonamento FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Sono allegati al presente verbale i prospetti di confronto FCDE bilancio di previsione / bilancio aggiornato. Si evidenzia che il FCDE verrà adeguato con la successiva variazione di bilancio.

Verifica congruità accantonamenti

In sede di bilancio, come per altro ben evidenziato nella "Nota integrativa" l'ente ha proceduto ad effettuare accantonamenti prudenziali a vario titolo che di seguito si elencano aggiornati alle esigenze di mantenimento degli equilibri:

FONDI ED ACCANTONAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026		
TIPOLOGIA/OGGETTO	MISSIONE	STANZIAMENTO ATTUALE
Fondo indennità di fine mandato	20	€ 1.105,00
Fondo rinnovo contrattuale Enti Locali	20	€ 1.240,00
Fondo rischi di soccombenza cause e controversie	20	€ 0,00
Fondo perdite società ed organismi partecipati	20	€ 0,00
Fondo di riserva	20	€ 2.076,60
Fondo di riserva di cassa	20	€ 10.000,00
Fondo Garanzia debiti commerciali	20	€ 6.958,45
Fondo crediti di difficile esazione di parte corrente	20	€ 3.469,40

Risultano **congrui** gli stanziamenti alla missione 20: **non risulta** la necessità di effettuare accantonamenti relativi al fondo rischi contenzioso e **non risulta** la necessità degli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del Dlgs 175/2016 per le società partecipate.

Il Fondo di cassa ed il fondo di riserva **non evidenziano** necessità di ripristino al fine di gestire le emergenze finanziarie che potrebbero manifestarsi nella seconda metà dell'anno.

DEBITI FUORI BILANCIO.

Alla data odierna è accertata l'inesistenza di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del DLgs 267/00 o comunque di spese non preventivamente impegnate, ovvero dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l'ipotesi di uno squilibrio di bilancio, come risulta da attestazioni rilasciate da ogni responsabile del servizio e conservate agli atti dell'ufficio ragioneria.

CONCLUSIONI.

Alla luce di quanto sopra esposto non si prevedono, alla data odierna, situazioni che possano alterare gli equilibri di bilancio né che facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione.

La presente relazione è sottoposta all'esame dell'Organo di Revisione.

La presente relazione viene allegata agli atti sottoposti all'esame del consiglio al fine dell'adozione della deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 267/2000.

Montelupo Albese, lì 11.07.2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SINDACO-ROMANELLI Arch. Mario**

